



0021461/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

onoreni avvocato

*CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI
IN GENERE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 13822/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 21461
Rep. 1363

- Dott. MASSIMO ODDO - Presidente -
- Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Rel. Consigliere - Ud. 22/07/2015
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere - PU
- Dott. FELICE MANNA - Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13822-2009 proposto da:

FPP X
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMOZZI 1,
presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CUCCI,
rappresentato e difeso ~~dall'avvocato~~ ^{da se stesso;}

è successivamente rafforto e difeso dall'avv. Massimo Cucci,

- ricorrente -

2015

1786

contro

^{EC-MONIA E}
MINISTERO VFINANZE in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE APPELLO MILANO,

CA ;

- **intimati** -

nonchè contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA X ;

- **intimato** -

avverso l'ordinanza n. 37/2007 della CORTE ASSISE
APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/07/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato RAMPONI Riccardo, con delega orale
dell'Avvocato CUCCI Massimo, difensore del ricorrente
che ha chiesto di riportarsi agli atti insistendo
sull'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. PFP , difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, avverso il provvedimento dep. il 18 maggio 2009 con il quale la Corte di Assise di appello di Milano confermava il decreto presidenziale di liquidazione degli onorari impugnato dall'attuale ricorrente.

Con il summenzionato provvedimento era escluso il riconoscimento dell'aumento del massimo previsto dalla tariffa penale (art. 1 commi 2 e 3 D.M. n. 127 del 2004) per l'impegno richiesto dalla complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate sul rilievo che, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, gli onorari dovuti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non possono essere superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti

Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Economia e della Finanza, depositando memoria illustrativa.

Il ricorrente, in ottemperanza all'ordinanza interlocutoria emessa dalla Corte il 29 gennaio 2015, ha provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, che non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - L'unico motivo censura il provvedimento della Corte di assise che aveva escluso a favore del difensore di imputati ammessi al gratuito patrocinio l'aumento degli onorari previsto dall'art. 1 co. 2 e E D.M. n. 127/2004 in considerazione dell'interesse patrimoniale dello Stato che peraltro non è previsto neppure dall'art. 97 Cost. ; denuncia che erroneamente era stata disattesa la richiesta di liquidazione degli onorari che era stata formulata adeguando le voci della tariffa penale al valore mediano secondo quanto è previsto in tal caso.

Osserva che negare l'applicabilità dell'aumento stabilito dalla tariffa per la particolare difficoltà e complessità - la cui previsione non contrasta con l'art. 82 d.p.r. 115 del 2002 - determinerebbe violazione degli artt. 24 e 3 Cost. (effettività della difesa dell'imputato), 36 Cost. (retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto) comportando una disparità di trattamento fra il difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio e il difensore degli altri imputati.

In sostanza, la voce prevista andrebbe comunque riconosciuta anche se va liquidata, come era stato chiesto, nei valori intermedi.

1.2. - Il motivo è infondato.

Il provvedimento impugnato si è attenuto all'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, nell'applicare la tariffa

professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, non essendo operante l'art. 1, comma 2, della tariffa penale di cui al d.m. 8 aprile 2004 n. 127, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, e ciò sia per l'espresso divieto, contenuto nel citato art. 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perchè la norma già contempla la natura dell'impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori (Cass. 2445/2011).

Qui sembra opportuno rilevare che la previsione di cui all'art. 2 della tariffa penale non concerne una autonoma e distinta voce del compenso quanto piuttosto consente di determinare il compenso oltre i massimi rimettendo alla valutazione del giudice se, in considerazione del particolare impegno, della complessità dei fatti e delle questioni trattate, l'onorario possa essere elevato fino al quadruplo dei predetti massimi.

Orbene, la previsione di cui all' art. 82 cit. appare legittima e certamente non è in contrasto con le norme costituzionali, di cui è stata denunciata la violazione, posto che la fissazione di limiti nella determinazione degli onorari sono il frutto della ragionevole scelta del legislatore di contemperare gli opposti interessi in gioco : la necessità di assicurare all'imputato non abbiente la difesa tecnica - garantita per l'appunto con la nomina dell'avvocato - e di retribuire

l'attività del legale sulla base delle tariffe professionali - che tengono comunque conto del lavoro svolto - sono state considerati meritevoli di tutela nel rispetto di alcuni parametri che tenessero conto della incidenza del relativo costo sulla intera collettività.

Il ricorso va rigettato.

La peculiarità della questione induce a compensare le spese della presente fase fra le parti costituite

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa spese

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 luglio 2015

Il Cons. estensore

Il Presidente

Emilio Migi

022

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 21 OTT. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI